

Bozza

REGOLAMENTO INTERNO DEI SOCI SOVVENTORI
DELLA COOPERATIVA MANDACARU' ONLUS
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

Articolo 1.

Il presente regolamento disciplina la gestione delle azioni dei soci sovventori ai sensi del titolo IV dello statuto sociale, nel rispetto dell'art. 4 della legge 59/92 e di ogni altra disposizione in materia.

Articolo 2.

I conferimenti effettuati dai soci sovventori, sia in denaro, sia in natura, sia in crediti vanno a formare il capitale sociale dei soci sovventori destinato allo sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione o al potenziamento aziendale.

Articolo 3.

I conferimenti dei soci sovventori sono rappresentati da azioni nominative trasferibili, tanto per atto tra vivi quanto mortis causa, nei limiti stabiliti dall'art. 17 dello statuto sociale.

L'importo unitario di ogni azioni è di € 50 (cinquanta), ai sensi dell'art. 16 dello statuto sociale.

I soci sovventori, oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, hanno diritto incondizionato di recesso, salvo il caso in cui la deliberazione di emissione di nuove azioni abbia stabilito, ai sensi dell'art. 18 lett. c) dello statuto sociale una durata minima del conferimento.

Articolo 4.

I voti attribuiti ai soci sovventori, ai sensi dell'art. 4, comma 2 della legge 59/92, non devono in ogni caso superare un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

L'assemblea determina con apposito regolamento le modalità di votazione idonee ad assicurare il rispetto del limite predetto.

Articolo 5.

I soci sovventori persone fisiche ed i rappresentanti dei soci sovventori persone giuridiche, possono essere nominati amministratori. La maggioranza degli amministratori deve comunque essere costituita da soci cooperatori, ai sensi del comma 3, art. 4 della legge 59/92.